



13.11.2019

---

# **Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (Ordinanza sul CO<sub>2</sub>)**

## **Rapporto esplicativo**

---

Riferimento/numero d'incarto: S362-0324

## Indice

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1   | Situazione iniziale.....  | 3  |
| 2   | Spiegazioni relative al progetto .....  | 3  |
| 2.1 | Principi del progetto.....  | 3  |
| 2.2 | Rapporto con il diritto internazionale .....                                  | 5  |
| 3   | Spiegazioni di singole disposizioni del progetto.....                         | 6  |
| 4   | Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni, l'economia e l'ambiente ..... | 25 |
|     | Termini, abbreviazioni .....  | 26 |

## 1 Situazione iniziale

Lo scambio di quote di emissioni è uno strumento di economia di mercato della politica climatica che consente ai partecipanti di ridurre in modo conveniente le emissioni di gas serra. Il sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) comprende circa 54 impianti industriali a forte intensità di emissioni; in cambio, questi sono esonerati dalla tassa sul CO<sub>2</sub> per i combustibili. L'esiguo numero di partecipanti limita tuttavia lo sviluppo del mercato del CO<sub>2</sub> svizzero. La Svizzera mira quindi a collegare il proprio SSQE con quello più ampio dell'UE affinché le imprese svizzere a forte intensità di emissioni possano beneficiare del mercato del CO<sub>2</sub> liquido e trasparente nell'UE e, nel lungo periodo, di minori costi marginali per la riduzione delle emissioni di gas serra. Ciò offre loro pari opportunità rispetto ai concorrenti europei.ch. Un accordo in tal senso è stato firmato a Berna il 23 novembre 2017, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2020.<sup>1</sup>

L'accordo sul collegamento dei due SSQE disciplina sostanzialmente il riconoscimento reciproco di diritti di emissione derivanti dai due SSQE, ognuno dei quali è dotato di una specifica base legale. Per coprire le emissioni di gas serra soggette al SSQE, chi è tenuto a partecipare al SSQE della Svizzera o dell'UE potrà utilizzare i diritti di emissione di entrambi i sistemi. A tal fine è necessario un collegamento elettronico tra i registri dello scambio di quote di emissioni svizzero ed europeo che consenta il trasferimento di diritti di emissione tra i due sistemi. Il collegamento permetterà inoltre l'integrazione nel SSQE svizzero della navigazione aerea e delle centrali termiche a combustibili fossili, in analogia alla normativa UE. Analogamente ad altri accordi con l'UE, è istituito un comitato misto<sup>2</sup> incaricato di gestire l'accordo. In particolare, può decidere di adeguare gli allegati. L'accordo non prevede l'adozione diretta del diritto UE. Trattandosi di un accordo di cooperazione e non di accesso al mercato, non rientrerà nell'ambito di un futuro accordo istituzionale.

Sulla base del messaggio del 1° dicembre 2017 del Consiglio federale concernente l'approvazione e la trasposizione dell'accordo (revisione parziale della legge sul CO<sub>2</sub>)<sup>3</sup>, il Parlamento ha approvato il progetto nella votazione finale del 22 marzo 2019<sup>4</sup>. Da parte sua, l'UE ha approvato l'accordo il 23 gennaio 2018.<sup>5</sup>

Per l'attuazione delle modifiche relative alla legge sul CO<sub>2</sub> deve essere modificata anche l'ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione del CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>)<sup>6</sup>, in particolare per il coinvolgimento della navigazione aerea e delle centrali termiche a combustibili fossili. Queste modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2020 insieme all'accordo e alla revisione parziale della legge sul CO<sub>2</sub>.

## 2 Spiegazioni relative al progetto

### 2.1 Principi del progetto

Con la presente revisione parziale dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> sono modificati o aggiunti gli elementi che seguono:

- Sostituzione di parole: in armonia con la revisione parziale della legge sul CO<sub>2</sub>, a parte poche eccezioni, il termine «impresa» è sostituito in tutto l'atto da «gestore di impianti» e l'espressione

<sup>1</sup> Accordo del 23 novembre 2017 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, RS **0.814.011.268**

<sup>2</sup> La versione inglese dell'accordo utilizza il termine «Joint Committee», quella tedesca «Gemeinsamer Ausschuss» e quella francese «Comité Mixte». In linea con la precedente terminologia svizzera, viene utilizzato il termine «Comitato misto».

<sup>3</sup> Messaggio del 1° dicembre 2017 concernente l'approvazione e la trasposizione dell'accordo tra la Svizzera e l'Unione europea sul collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni (modifica della legge sul CO<sub>2</sub>) FF **2018 363**, 17.073

<sup>4</sup> Decreto federale che approva l'accordo tra la Svizzera e l'Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sul CO<sub>2</sub>), FF **2019 2299**

<sup>5</sup> Decisione (UE) 2018/219 del Consiglio del 23 gennaio 2018 relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, GU L 43 del 16.2.2018, pag. 1

<sup>6</sup> RS **641.711**

«fisso» cancellata (gli «impianti» sono definiti nell'articolo 2 capoverso 5 della revisione parziale della legge sul CO<sub>2</sub> come unità tecniche fisse in una sede). Questa modifica redazionale riguarda le «imprese SSQE», le «imprese con impegno di riduzione» e le «imprese che gestiscono impianti di cogenerazione». La modifica garantisce una terminologia uniforme con quella delle normative UE in ambito SSQE e semplifica la prassi esecutiva svizzera.

- SSQE per gestori di impianti: la prassi esecutiva per le deroghe all'obbligo di partecipazione al SSQE («opt-out») viene precisata; un gestore di impianti che intraprende un'attività secondo l'allegato 6 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> in futuro potrà richiedere una deroga con effetto immediato se emette durevolmente meno di 25 000 tonnellate di CO<sub>2</sub>eq all'anno. La normativa sui casi di rigore per i gestori di impianti, introdotta come normativa di transizione fino al collegamento col SSQE dell'UE e in scadenza a fine 2018, è prorogata. In linea di principio le centrali termiche a combustibili fossili partecipano ora al SSQE; il Parlamento ha abrogato a livello legislativo l'obbligo di compensazione esistente. Tuttavia, secondo l'articolo 17 della revisione parziale della legge sul CO<sub>2</sub>, la tassa sul CO<sub>2</sub> per i combustibili è rimborsata a detti gestori di impianti nel SSQE soltanto nella misura in cui si assumono i costi esterni delle proprie emissioni di gas serra, meno i prezzi di acquisto dei diritti di emissione ceduti.
- SSQE per operatori di aeromobili: per la prima volta viene specificato per gli operatori di aeromobili l'obbligo di partecipare al SSQE. In linea con l'accordo (all. I parte B), sono tenuti a partecipare i gestori che effettuano voli in Svizzera oppure dalla Svizzera verso lo Spazio economico europeo (SEE). Secondo l'accordo, i voli dallo SEE verso la Svizzera sono coperti dal SSQE dell'UE. Nel SSQE svizzero, analogamente alle normative UE, sono definite deroghe per voli speciali (ad es. a scopi militari, di salvataggio o di ricerca) e valori soglia. Per la prima volta sono disciplinati il calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili per la navigazione aerea e la loro assegnazione (a titolo gratuito o con messa all'asta). Sono parimenti fissate normative concernenti la comunicazione sul CO<sub>2</sub> e la consegna di diritti di emissione.
- Messa all'asta di diritti di emissione: oltre ai diritti di emissione per impianti assegnati non a titolo gratuito, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) metterà all'asta, analogamente alla normativa del SSQE dell'UE, il 15 per cento della quantità massima di diritti di emissione disponibili per gli aeromobili. Al fine di contrastare un'eventuale eccedenza sul mercato, la messa all'asta annuale dei diritti di emissione per gli impianti sarà limitata al 10 per cento massimo del «cap» dell'anno precedente come raccomandato dal Controllo federale delle finanze (CDF). Come finora, i diritti di emissione saranno messi all'asta in una procedura competitiva, orientata alla procedura vigente con poche deroghe. La procedura di messa all'asta non competitiva è abrogata in seguito alla scarsa domanda e sulla scorta della normativa UE. Chi desidera partecipare all'asta deve disporre, come in precedenza, di un conto nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni. Secondo l'accordo con l'UE (art. 5), sono ammessi all'asta, oltre ai gestori di impianti nel SSQE svizzero, anche i gestori di impianti nel SSQE dell'UE, gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera e dell'UE, nonché le altre imprese ammesse all'asta nell'UE provenienti dallo SEE. Sono definite le informazioni necessarie per la partecipazione.
- Registro dello scambio di quote di emissioni: finora i diritti di emissione svizzeri potevano essere detenuti soltanto nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni e i diritti di emissione europei soltanto nel Registro europeo (Registro dell'Unione). Un collegamento elettronico consentirà il trasferimento di diritti di emissione tra i due registri. Poiché riportano ingenti valori patrimoniali, devono essere tenuti con la massima cura tecnica e protetti da abusi e attività criminali. Allo stesso modo diventano più severi i requisiti per l'apertura, la gestione e la chiusura del conto.
- Computo dei diritti di emissione europei: nella logica del mercato unico, per i SSQE collegati i diritti di emissione svizzeri ed europei sono equivalenti e quindi liberamente scambiabili. Il singolo partecipante al SSQE, pertanto, è soltanto tenuto a non differenziarli nell'adempiere al proprio obbligo di consegna di diritti di emissione. Se le emissioni di tutti i gestori di impianti nel SSQE svizzero superano la quantità massima disponibile di diritti di emissione svizzeri per gli

impianti («cap») e questi sono coperti con diritti di emissione europei, i diritti di emissione europei, nella logica del mercato unico, sono computati per l'obiettivo di riduzione svizzero secondo l'articolo 3 della legge sul CO<sub>2</sub>. Il computo, tuttavia, avviene soltanto se l'obiettivo di riduzione svizzero non sarebbe raggiunto in assenza di questo ed è indicato separatamente.

- Approvazione di decisioni di portata subordinata: l'accordo con l'UE (artt. 10, 12–13) prevede che un comitato misto si occupi dell'amministrazione e di un eventuale ulteriore sviluppo. Le decisioni del comitato misto di natura tecnico-amministrativa e di portata subordinata possono essere approvate dal DATEC per alleviare il Consiglio federale e abbreviare la procedura di approvazione per tali decisioni.

Per i dettagli concernenti le decisioni si rimanda alle spiegazioni corrispondenti (cfr. n. 3).

Le normative resteranno in larga misura valide dopo il 2020 e saranno riprese nel progetto per la revisione totale dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>, la quale farà seguito all'approvazione del Parlamento della revisione totale della legge sul CO<sub>2</sub> dopo il 2020.

## 2.2 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche all'ordinanza proposte sono compatibili con tutti gli obblighi internazionali, in particolare con l'accordo tra la Svizzera e l'UE sul collegamento dei rispettivi SSQE.

Nell'ambito dell'aviazione civile internazionale, l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile ICAO si impegna a partire dal 2020 per una crescita neutrale in termini di CO<sub>2</sub>. Questo impegno è attuato anche tramite una nuova misura fondata sul mercato, il «Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation» (CORSIA). Con il CORSIA, le emissioni di CO<sub>2</sub> dell'aviazione civile internazionale superiori alla media del 2019–2020 saranno compensate da riduzioni adottate principalmente in altri settori. Le unità di riduzione autorizzate dovranno essere acquistate sul «mercato del CO<sub>2</sub>» globale.

CORSIA è stato introdotto con la Convenzione di Chicago<sup>7</sup>. Le norme necessarie per l'attuazione sono state decise il 27 giugno 2018 dal Consiglio dell'ICAO e sono illustrate sotto forma di «Standards and Recommended Practices» (SARP) dell'ICAO. La prima edizione del quarto volume dell'allegato 16 alla Convenzione di Chicago, che contiene le SARP rilevanti per il CORSIA, è entrata in vigore il 22 ottobre 2018. La sezione di queste SARP concernente il monitoraggio si applica dal 1° gennaio 2019 e la sezione sulla compensazione si applicherà dal 1° gennaio 2021. La partecipazione agli obblighi di compensazione ai sensi del CORSIA è volontaria tra il 2021 e il 2026 per gli Stati membri dell'ICAO e per ora è prevista fino al 2035. La Svizzera, tuttavia, insieme agli altri 43 Stati della Conferenza europea dell'aviazione civile, Stati UE inclusi, ha annunciato la partecipazione agli obblighi di compensazione ai sensi del CORSIA a partire dal 2021, a prescindere dal collegamento dei SSQE della Svizzera e dell'UE. La consegna di unità di riduzione per la fase pilota 2021–2023 è prevista nel gennaio 2025.

Secondo il sistema monistico in vigore in Svizzera, una disposizione di diritto internazionale acquista efficacia senza alcun atto costitutivo interno di trasposizione nell'ordinamento svizzero non appena entra in vigore per la Svizzera. Una disposizione di diritto internazionale è direttamente applicabile se riguarda diritti e obblighi espressi in modo sufficientemente chiaro e preciso da poter essere applicata direttamente da un'autorità o da un tribunale. Tali requisiti sono rispettati dalle SARP del CORSIA.

Attualmente, per il 2020 non sussistono differenze tra l'accordo sul collegamento dei SSQE (e relativa trasposizione) e gli obblighi della Svizzera ai sensi del CORSIA, in particolare perché l'obbligo di compensazione soggetto al CORSIA si applica soltanto a partire dal 2021 e poiché varie disposizioni attuative, tra cui l'elenco delle unità di riduzione CORSIA ammesse, non sono ancora note o stabilite. L'UE non ha ancora definito in che modo il SSQE dell'UE e il CORSIA potrebbero interagire in futuro. Di conseguenza, non sono ancora noti i possibili effetti sul collegamento dei SSQE da discutere in seno al comitato misto. Se in futuro dovessero insorgere differenze rispetto agli obblighi della Svizzera secondo la Convenzione di Chicago, in particolare in merito al CORSIA, per via del coinvolgimento dell'aviazione nel SSQE svizzero, la Svizzera potrebbe notificarle sulla base dell'articolo 38 della

<sup>7</sup> Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944 (RS **0.748.0**)

Convenzione di Chicago. Il Consiglio dell'ICAO deve comunicare una notifica del genere senza indugio agli altri Stati membri dell'ICAO.

Il Consiglio federale, inoltre, secondo l'articolo 16a capoverso 4 della legge sul CO<sub>2</sub> parzialmente rivista deve fare in modo che in caso di diversi obblighi di diritto internazionale le emissioni di CO<sub>2</sub> degli operatori di aeromobili interessati non siano gravate in maniera cumulativa, ovvero che una tonnellata di CO<sub>2</sub> emessa vada coperta una sola volta (o con un diritto di emissione SSQE o con un'unità CORSIA). Le misure che il Consiglio federale può prendere riguardano in primo luogo un'intesa con l'UE per la modifica dell'accordo di collegamento. In caso di ritardi o se l'UE dovesse prevedere per i propri operatori di aeromobili un doppio onere intero o parziale, il Consiglio federale sarebbe ad esempio tenuto a inviare senza indugio all'Assemblea federale un messaggio di modifica della legge sul CO<sub>2</sub>.

Al fine di ridurre il più possibile, a partire dal 2020, il lavoro amministrativo supplementare per gli operatori aerei che hanno obblighi sia nel SSQE della Svizzera che nel quadro di CORSIA, la Svizzera offrirà possibilità di rendiconto integrato per entrambi i sistemi.

### **3 Spiegazioni di singole disposizioni del progetto**

#### *Sostituzione di termini*

Con poche eccezioni, in tutto l'atto il termine «impresa» è sostituito da «gestore di impianti». Questa modifica redazionale riguarda le «imprese SSQE», le «imprese con impegno di riduzione» e le «imprese che gestiscono impianti di cogenerazione». La modifica garantisce una terminologia uniforme con le normative UE in ambito SSQE, semplificando la prassi esecutiva svizzera. Inoltre, nell'intero atto è eliminato il termine «fisso», poiché essa viene riportata all'articolo 2 capoverso 5 della revisione parziale della legge sul CO<sub>2</sub>.

#### *Art. 2*

La definizione di «impresa» alla lettera b è abrogata, poiché il termine «impianti» è oramai già definito a livello di legge.

#### *Art. 5 Requisiti*

I progetti per la riduzione delle emissioni in Svizzera entro il perimetro geografico di un impianto nel SSQE sono autorizzati soltanto se riguardano emissioni di gas serra non registrate nel SSQE. Questo è precisato al capoverso 1 lettera c numero 2. La soglia sistemica rilevante di un impianto nel SSQE è definita dal perimetro geografico e dalle emissioni di gas serra rilevanti dell'impianto.

Al capoverso 1 lettera c numero 3 il termine «impresa» è sostituito da «impianto» e sono svolte le modifiche *redazionali* necessarie.

#### *Art. 10*

Il capoverso 4 aggiorna i riferimenti alla legge sull'energia, che è stata completamente rivista con decreto del 30 settembre 2016 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2018.

#### *Art. 12 e 12a*

Il termine «impresa» è sostituito da «gestore di impianti».

#### *Art. 13*

Il termine «conto gestore o personale» è sostituita da «conto» al fine di ottenere flessibilità per eventuali ulteriori tipi di conto futuri nel Registro dello scambio di quote di emissioni.

#### *Art. 41 Deroga all'obbligo di partecipare*

All'inizio del periodo 2013–2020, i gestori di impianti esistenti avevano la possibilità di richiedere un «opt-out» con effetto dal 1° gennaio 2013 e così facendo di non partecipare al SSQE, fatto salvo l'adempimento ai requisiti necessari. Possono ancora richiedere un «opt-out» se le loro emissioni di gas

serra negli ultimi tre anni sono state inferiori a 25 000 tonnellate di CO<sub>2</sub>eq all'anno (cpv. 1). I gestori di impianti che intraprendono una nuova attività secondo l'allegato 6, invece, non dispongono di dati storici rappresentativi sulle emissioni. Il requisito della partecipazione triennale al SSQE e del relativo onere iniziale di un calcolo dell'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito in questo caso sarebbe sproporzionato. Il capoverso 1<sup>bis</sup> stabilisce ora che questi gestori di impianti possono richiedere un «opt-out» con effetto immediato se dimostrano in modo credibile che le loro emissioni resteranno durevolmente sotto le 25 000 tonnellate di CO<sub>2</sub>eq. Il capoverso 3 precisa che i gestori di impianti le cui emissioni di gas serra superano le 25 000 tonnellate di CO<sub>2</sub>eq nell'arco di un anno devono partecipare al SSQE a decorrere dall'inizio dell'anno successivo. Nei capoversi 1, 2 e 3, inoltre, il termine «impresa» è sostituito con «impianto».

#### *Art. 42*

Nei capoversi 1–3 impresa è stata sostituita da impianto e l'aggettivo «fisso» al capoverso 3 lettere b e c è stato rimosso. L'articolo ha subito modifiche redazionali dovute alle sostituzioni.

#### *Art. 43 Impianti non considerati*

Il termine «fisso» è stato rimosso nel titolo e nei capoversi 1–3.

#### *Art. 43a e 44*

I termini «Impresa SSQE» e «impresa» sono stati sostituiti da «gestore di impianti» e l'articolo ha subito modifiche redazionali.

#### *Art. 45 Quantità massima di diritti di emissione a disposizione*

L'articolo disciplina come prima soltanto il calcolo della quantità massima di diritti di emissione a disposizione («cap») per gli impianti stazionari. Il termine «impresa SSQE» è sostituito da «gestore di impianti nel SSQE» (cpv. 1).

Il capoverso 2 ha subito modifiche redazionali. Sarà conservata la riserva del 5 per cento del «cap» per renderla accessibile a gestori di impianti che iniziano a partecipare al SSQE e agli impianti che potenziano notevolmente le proprie capacità.

#### *Art. 46 Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito*

Nei capoversi 1 e 2 «impresa SSQE» è stata sostituita con «gestori di impianti» e l'articolo ha subito modifiche redazionali.

#### *Art. 46a Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per gestori di impianti che iniziano a partecipare al SSQE*

Nel titolo «nuovi partecipanti al SSQE» è stato sostituito con «gestori di impianti che iniziano a partecipare al SSQE». Inoltre, il termine «impresa» è stato sostituito con «impianto» (cpv. 1 e 3).

#### *Art. 46b*

La frase introduttiva nel capoverso 1 ha subito modifiche redazionali. Nei capoversi 1 e 2 «imprese SSQE» sono state sostituite con «gestori di impianti». Il termine «fisso» al capoverso 1 lettera a è stato rimosso. Nel capoverso 1 lettera b «l'attività dell'impresa» è sostituita con «l'attività degli impianti».

#### *Art. 46c*

Nei capoversi 1 e 3 le «imprese SSQE» sono state sostituite con «gestori di impianti». Il termine «fisso», inoltre, è stato rimosso (cpv. 1, 3 e 4). Il capoverso 1 ha subito modifiche redazionali.

#### *Art. 46d Operatori di aeromobili obbligati a partecipare*

Un operatore di aeromobili è tenuto a partecipare al SSQE se effettua voli secondo l'allegato 13 (cpv. 1). Si annuncia senza indugio all'autorità competente secondo l'allegato 14 se prevede di effettuare tali voli nell'anno 2020 (cpv. 2). Si considera operatore di aeromobile la persona registrata nel campo 7 del

piano di volo ICAO, mediante codice ICAO oppure, ove non presente, mediante la targa dell'aeromobile. Per le emissioni di CO<sub>2</sub> causate da voli nell'anno civile 2020, secondo l'articolo 55 capoversi 2 e 3, entro il 30 aprile 2021 vanno consegnati diritti di emissione e, se ammesso, certificati di riduzione delle emissioni.

Il capoverso 3 disciplina la responsabilità ove l'operatore dell'aeromobile non possa essere determinato. In questo caso l'operatore dell'aeromobile è considerato gestore. Se neppure l'esercente può essere determinato, si considera gestore il proprietario dell'aeromobile.

Secondo il capoverso 4 l'UFAM può richiedere agli operatori di aeromobili un recapito in Svizzera. Ciò è necessario per far pervenire a un operatore di aeromobili senza sede commerciale in Svizzera documenti giuridicamente vincolanti (ad es. decisioni), poiché tali documenti non possono essere spediti all'estero.

#### *Art. 46e          Quantità massima di diritti di emissione a disposizione*

L'UFAM calcola annualmente secondo lettera a la quantità massima di diritti di emissione a disposizione annualmente per gli aeromobili («cap per l'aviazione»). Il calcolo è basato sui dati concernenti le tonnellate-chilometro rilevati dagli operatori di aeromobili per l'anno 2018. I dettagli sono disciplinati nell'allegato 15 numeri 1 e 2 (cpv. 1). L'UFAM calcola inoltre secondo la lettera b la quantità prevista per l'asta (15% del «cap per l'aviazione») e la quantità da riservare per gli operatori di aeromobili nuovi e in forte crescita (3% «cap per l'aviazione») conformemente all'allegato 15 numero 3 lettere b e c. Poiché i dati concernenti il rilevamento di tonnellate-chilometro per l'anno 2018 sono sufficientemente aggiornati, per il 2020 non è disponibile alcuna riserva (all. 15 n. 5). A partire dal 2021 questa riserva sarà a disposizione per l'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito a gestori nuovi e in forte crescita.

#### *Art. 46f          Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito*

L'UFAM assegna a tutti gli operatori di aeromobili che hanno consegnato un rapporto verificato sulle tonnellate-chilometro la quantità di diritti di emissione a disposizione per l'assegnazione a titolo gratuito per gli aeromobili secondo l'allegato 15 numero 3 lettera a (cpv. 1). L'UFAM calcola la quantità da assegnare a ciascun singolo gestore in base ai rispettivi dati concernenti le tonnellate-chilometro nell'anno 2018, secondo l'allegato 15 numero 4 (cpv. 2). Si applica lo stesso parametro di riferimento dell'UE per il numero di diritti di emissione da assegnare agli aeromobili per tonnellata-chilometro. Se in un dato anno un operatore di aeromobili non opera alcun volo di cui all'allegato 13 e pertanto non soggiace all'obbligo di consegna, deve restituire all'autorità competente entro il termine indicato i diritti di emissione assegnatigli quest'anno a titolo gratuito per gli aeromobili. I diritti di emissione sono in seguito cancellati (cpv. 3). Sono altresì cancellati quei diritti di emissione la cui assegnazione a titolo gratuito era prevista ma è risultata impossibile (cpv. 4). Questo può accadere, ad esempio, quando il gestore nel frattempo ha interrotto l'attività.

#### *Art. 47          Diritto a partecipare*

Le disposizioni precedenti dell'articolo 47 («Messa all'asta di diritti di emissione») sono ora illustrati con modifiche all'articolo 48 («Svolgimento dell'asta»). L'articolo 47 disciplina ora chi ha diritto a partecipare all'asta di diritti di emissione. Oltre ai gestori di impianti nel SSQE svizzero sono ora ammessi all'asta in base all'accordo con l'UE anche: i gestori di impianti nel SSQE dell'UE (art. 5), gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera e dell'UE, nonché le altre imprese ammesse all'asta nell'UE provenienti dallo SEE. Chi desidera partecipare all'asta deve disporre, come accadeva finora, di un conto nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni.

#### *Art. 48          Svolgimento dell'asta*

Le disposizioni finora vigenti dell'articolo 48 («Certificati di riduzione delle emissioni») sono trasferite all'articolo 55b per ragioni di sistematicità, senza modifiche materiali.

L'articolo 48 disciplina ora la messa all'asta di diritti di emissione (art. 47 precedente). Le aste devono avvenire a intervalli regolari per garantire una certa costanza.



Il Consiglio federale, secondo l'articolo 19 capoverso 5 della revisione parziale della legge sul CO<sub>2</sub>, può ora prevedere di ridurre il margine d'asta dei diritti di emissione per impianti, se per ragioni economiche sono disponibili sul mercato diritti di emissione in grande quantità. Poiché secondo l'articolo 45 capoverso 2 è creata una riserva del 5 per cento del «cap» per renderla accessibile a nuovi partecipanti e impianti che potenziano la propria capacità, anche una riduzione delle assegnazioni a titolo gratuito del 5 per cento dovuta a riduzioni di capacità, chiusure parziali e chiusure deve essere considerata significativa. D'altro canto, l'esaurimento completo della riserva attraverso nuovi ingressi sul mercato o espansioni di capacità indica che non vi è motivo per cui il mercato non dovrebbe essere eccessivamente rifornito. La normativa prevede dunque che l'UFAM non metta all'asta annualmente più del 10 per cento del «cap» dell'anno precedente, anche se non sono stati assegnati più diritti di emissione a titolo gratuito, ma solo se la riserva non è completamente esaurita (cpv. 1 lett. a). Questa normativa attua la raccomandazione del CDF<sup>8</sup> di adattare la quantità di diritti di emissione messa all'asta alle circostanze economiche. Per la fase 2021–2030, questa normativa sarà riesaminata nell'ambito del SSQE svizzero e, se necessario, adeguata all'evoluzione del SSQE dell'UE (ad es. metodi di calcolo delle assegnazioni gratuite).

Inoltre, l'UFAM metterà ora all'asta regolarmente, secondo l'accordo con l'UE, il 15 per cento della quantità massima di diritti di emissione a disposizione per gli aeromobili (cpv. 1 lett. b).

Come finora, i diritti di emissione saranno messi all'asta in una procedura competitiva, orientata alla procedura odierna con poche deroghe. Si può pensare ad esempio alla possibilità di presentare un maggior numero di coppie prezzo-quantità per offerta o di abbreviare il periodo d'asta. La procedura d'asta continuerà a essere soggetta a condizioni d'asta (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. c). La procedura d'asta non competitiva (possibilità di assegnare ai gestori di impianti una quantità limitata di diritti di emissione al prezzo che corrisponde all'esito dell'asta competitiva svolta nel contempo) è abrogata in seguito all'esiguità della domanda e sulla scorta della procedura d'asta nell'UE (art. 47 cpv. 3 precedente).

Secondo il capoverso 2, l'UFAM può interrompere l'asta senza aggiudicazioni se il prezzo delle stesse si discosta significativamente dal prezzo rilevante nel mercato secondario. Non conoscendo a sufficienza il prezzo del mercato secondario per i diritti di emissione svizzeri, l'UFAM fa riferimento al prezzo del mercato secondario dei diritti di emissione europei. L'UFAM può inoltre interrompere l'asta in presenza di rischi di sicurezza o altre ragioni che mettono in pericolo il regolare svolgimento della stessa.

Nel caso un'asta venga interrotta per motivazioni di cui al capoverso 2 o la quantità di diritti di emissione non venga richiesta completamente, i diritti di emissione rimanenti verranno messi all'asta in seguito a prescindere dalle quantità, secondo il capoverso 1 lettere a e b. Questo può avvenire mediante ripetizione dell'asta o assegnazione dei diritti di emissione alla/e seguente/i asta/e (cpv. 4).

Al termine del periodo d'impegno 2013–2020, l'UFAM cancella i diritti di emissione per impianti e aeromobili che non sono stati assegnati a un'asta (cpv. 5). Si tratta ad esempio dei diritti di emissione per impianti che non sono stati messi all'asta per via della limitazione di quantità secondo il capoverso 1 lettera a o dei diritti di emissione riservati dall'UFAM per gli aeromobili secondo l'allegato 15 numero 2 lettera c.

Secondo il vigente capoverso 6, l'UFAM può sempre affidare l'asta a organizzazioni private. L'UFAM dovrebbe ora considerare le disposizioni rilevanti di cui nell'accordo con l'UE, in particolare in merito alla sorveglianza dell'asta da parte del gestore della piattaforma stessa e all'opportuna sorveglianza della piattaforma d'asta da parte delle autorità.

#### *Art. 49 Informazioni richieste per la partecipazione*

Le disposizioni finora in vigore dell'articolo 49 («Ricalcolo della quantità di certificati di riduzione delle emissioni») sono trasferite all'articolo 55c per ragioni di sistematicità, senza modifiche materiali.

L'articolo 49 disciplina ora le informazioni da presentare per la partecipazione all'asta (art. 47a cpv. 1 e 2 precedente).

---

<sup>8</sup> CDF (2017): Evaluation der Lenkungswirkung des Emissionshandelssystems (disponibile solo in tedesco)

Come finora, secondo il capoverso 1 lettere a e b vanno indicate almeno una e al massimo quattro persone incaricate di presentare l'offerta, invece di due come finora, nonché almeno una e al massimo quattro persone incaricate di convalidare le offerte, invece di due come finora. L'aumento del numero massimo corrisponde a una preoccupazione dei partecipanti al SSQE. Si precisa che l'indirizzo e-mail deve essere personale. La spedizione di nomi utente avviene esclusivamente per e-mail all'indirizzo iscritto al Registro dello scambio di quote di emissioni. Poiché i nomi utente sono riservati e personali, vanno esclusi gli indirizzi e-mail centrali cui hanno accesso varie persone (del tipo info@firmaXY.ch). Le persone incaricate di presentare e convalidare le offerte devono presentare anche un certificato del casellario giudiziale. I gestori e le imprese che desiderano partecipare all'asta nonché le persone incaricate di presentare e convalidare le offerte devono inoltre inoltrare una dichiarazione con la quale riconoscono le condizioni generali d'asta (cpv. 1 lett. c).

Il capoverso 2 stabilisce che è possibile consegnare all'UFAM una conferma notarile al posto di un estratto del casellario giudiziale svizzero. Il notaio certifica l'assenza di condanne legate a reati di cui all'articolo 59a capoverso 1 lettera b e la veridicità dell'estratto del casellario giudiziale. Il notaio deve ricevere a tal fine una procura corrispondente. I costi notarili vanno a carico della richiedente.

Per la verifica dell'ammissione all'asta e per la chiusura dell'asta, secondo il capoverso 3 i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili provenienti dal SSQE dell'UE devono inoltre presentare la prova di un conto gestore nel Registro dell'Unione e indicare un recapito in Svizzera. Secondo il capoverso 4, devono indicare un recapito in Svizzera anche le altre imprese UE provenienti dallo SEE ammesse all'asta. Tali imprese devono altresì presentare anche ulteriori informazioni. Si intende una prova dell'ammissione diretta all'asta nell'UE, di informazioni sulla categoria di domanda di partecipazione ai sensi dell'articolo 18 paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) n. 1031/2010<sup>9</sup> nonché una conferma che la partecipazione avviene esclusivamente a spese proprie, dunque non su mandato di un cliente. I diritti così acquisiti possono poi essere rivenduti nel mercato secondario.

Il capoverso 5 stabilisce che l'UFAM può richiedere ulteriori informazioni, qualora queste risultassero necessarie per la partecipazione all'asta.

Il capoverso 6 stabilisce che i documenti d'identità e gli estratti del casellario giudiziale delle persone incaricate di presentare e convalidare le offerte nonché eventuali informazioni secondo il capoverso 5 devono essere autenticate. Le copie provenienti dall'estero devono essere sovracertificate. Per incrementare la sicurezza, la data dei documenti da presentare e la data dell'autenticazione o della sovracertificazione non deve essere anteriore di più di tre mesi alla data della richiesta.

Le informazioni sono salvate nel Registro dello scambio di quote di emissioni come in precedenza (cpv. 7).

#### *Art. 49a Carattere vincolante delle offerte d'asta*

Nel capoverso 1 di questo nuovo articolo è stabilito che le offerte d'asta avvengono ora in euro in base a una richiesta dei partecipanti al SSQE. Le offerte d'asta acquistano carattere vincolante, come finora, soltanto dopo l'approvazione delle persone incaricate di convalidare le offerte (art. 47a cpv. 3 precedente).

Il Consiglio federale, secondo l'articolo 28a capoverso 3 della revisione parziale della legge sul CO<sub>2</sub> può prevedere che i pagamenti legati all'asta di diritti di emissione siano svolti tramite un conto bancario in Svizzera o nello SEE. Nel capoverso 2 il Consiglio federale fa ricorso a questa normativa, garantendo così l'applicazione delle disposizioni svizzere ed europee per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in vigore per le banche. Poiché le offerte d'asta e quindi anche il prezzo di

---

<sup>9</sup> Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1; direttiva modificata, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) 2019, GU L 2 del 4.1.2019, pag. 11.

assegnazione sono espressi in euro, anche la fattura per i diritti di emissione messi all'asta deve essere pagata in euro.

In caso di mancato pagamento, l'UFAM può escludere il partecipante dalle aste future.

#### *Art. 50 Rilevazione dati*

Per i gestori di impianti l'UFAM o un servizio da esso incaricato continua a rilevare i dati per il calcolo del «cap» e delle assegnazioni di diritti di emissione a titolo gratuito. Questo è stato precisato nel capoverso 1 per differenziare i gestori di impianti dagli operatori di aeromobili. Il capoverso 1 ha inoltre subito modifiche redazionali.

I gestori di impianti sono ancora soggetti all'obbligo di collaborazione (cpv. 2). In caso di violazione, il gestore di impianti perde il diritto all'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito.

Il nuovo capoverso 3 stabilisce che gli operatori di aeromobili sono responsabili in prima persona per la rilevazione dei dati che riguardano la loro attività secondo la presente ordinanza. I dati per il calcolo del «cap per l'aviazione» e l'assegnazione a titolo gratuito sono già stati rilevati nel quadro dell'ordinanza del 2 giugno 2017 sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e la definizione di piani di monitoraggio nelle rotte aeree<sup>10</sup>.

#### *Art. 51 Piano di monitoraggio*

Il capoverso 1 riassume i precedenti capoversi 1 e 2 concernenti la presentazione del piano di monitoraggio per i gestori di impianti. I gestori di impianti che intraprendono una nuova attività secondo l'articolo 40 capoverso 2 ai secondo l'allegato 6 o superano il valore soglia secondo l'articolo 41 capoverso 3 e quindi devono nuovamente partecipare al SSQE presentano il piano di monitoraggio tre mesi dopo l'annuncio dell'obbligo di partecipazione. Anche quei gestori di impianti che partecipano al SSQE su richiesta secondo l'articolo 42 presentano il piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la presentazione della domanda. Il piano di monitoraggio va sempre inoltrato all'UFAM, secondo l'allegato 14.

Il capoverso 2 disciplina la presentazione dei piani di monitoraggio per gli operatori di aeromobili. Essi presentano il proprio piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo l'annuncio dell'obbligo di partecipazione presso l'UFAM oppure all'autorità estera competente per approvazione, secondo l'allegato 14. Se il piano di monitoraggio deve essere presentato all'UFAM, gli operatori di aeromobili utilizzano il modello messo a disposizione a tal scopo.

I requisiti definiti in precedenza al capoverso 3 per il piano di monitoraggio dei gestori di impianti sono ora definiti insieme ai requisiti per il piano di monitoraggio degli operatori di aeromobili nell'allegato 16. Il riferimento al capoverso 4 è stato modificato di conseguenza. Il capoverso 4 richiede sempre che i gestori di impianti e, ora, anche gli operatori di aeromobili tengano aggiornato il proprio piano di monitoraggio. Anche in questo caso i gestori di impianti continuano a presentare all'UFAM il piano di monitoraggio modificato per l'approvazione. Gli operatori di aeromobili presentano il piano di monitoraggio modificato all'UFAM o all'autorità estera competente per l'approvazione.

Nel capoverso 5 è statuito che secondo l'ordinanza del 2 giugno 2017 sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree e sul relativo rendiconto si applica un piano di monitoraggio del CO<sub>2</sub> ai sensi dell'articolo 51.

#### *Art. 52 Rapporto di monitoraggio*

Il capoverso 1 si applica ora a gestori di impianti e operatori di aeromobili. Per i gestori di impianti non cambia nulla in termini di rendiconto annuale. Gli operatori di aeromobili inoltrano il rapporto di monitoraggio modificato all'UFAM o all'autorità estera competente secondo l'allegato 14. Per la rendicontazione all'UFAM occorre utilizzare il modello messo a disposizione. Per i gestori di impianti, il

---

<sup>10</sup> RS 641.714.11

modello dell'organizzazione incaricata dalla Confederazione continua a essere considerato come modello dell'UFAM.

I requisiti definiti in precedenza al capoverso 1 lettere a–d e capoverso 2 per il rapporto di monitoraggio dei gestori di impianti ora sono definiti insieme ai requisiti per il rapporto di monitoraggio degli operatori di aeromobili nell'allegato 17 (cpv. 2). Le modifiche dell'articolo dovute alle normative per gli operatori di aeromobili conducono allo spostamento dei capoversi. L'UFAM può sempre richiedere ulteriori informazioni, qualora queste risultassero necessarie per il monitoraggio (cpv. 3 precedente, nuovo cpv. 2). L'UFAM può altresì sempre richiedere in ogni momento ai gestori di impianti una verifica del rapporto di monitoraggio (cpv. 4 precedente, nuovo cpv. 3). Gli operatori di aeromobili devono invece far verificare annualmente il proprio rapporto di monitoraggio, in linea con l'accordo con l'UE (cpv. 4). I requisiti in merito sono riportati nell'allegato 18. Sono esclusi dall'obbligo di verifica nel SSQE svizzero alcuni piccoli emettitori. Sono quelli considerati come piccoli emettitori anche nel SSQE dell'UE secondo l'articolo 28a paragrafo 6 della direttiva 2003/87/CE<sup>11</sup> (emissioni inferiori alle 3 000 tonnellate di CO<sub>2</sub> per voli interni allo SEE nel SSQE dell'UE o inferiori alle 25 000 tonnellate di CO<sub>2</sub> nel campo di applicazione globale del SSQE dell'UE). In cambio questi piccoli emettitori nel SSQE svizzero, analogamente alla normativa SSQE dell'UE, devono usare uno strumento di cui all'articolo 54 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 601/2012<sup>12</sup>, per determinare le proprie emissioni di CO<sub>2</sub>. Tale normativa garantisce la parità di trattamento dei piccoli emettitori per i voli tra la Svizzera e lo SEE.

Secondo il capoverso 6, l'UFAM continua a stimare le emissioni di gas serra per i gestori di impianti e rispettivamente ora anche per gli operatori di aeromobili che gestisce, se un partecipante al SSQE non presenta il rapporto di monitoraggio completo o nel rispetto del termine, ma i costi connessi vanno a suo carico. L'UFAM informa in anticipo il partecipante al SSQE e può concedere un periodo di tempo ragionevole per eventuali miglioramenti successivi. Se sussistono dubbi sulla correttezza del rapporto di monitoraggio verificato, l'UFAM o l'autorità estera competente può correggere le emissioni dopo una debita valutazione, considerando tutte le circostanze nel singolo caso concreto (cpv. 7). L'UFAM o l'autorità competente tiene conto dell'uguaglianza giuridica, della proporzionalità e degli interessi pubblici, rispettando nella decisione il senso e lo scopo dell'ordinanza. Se sono interessati operatori di aeromobili, l'UFAM coinvolge l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) e utilizza in maniera opportuna i dati dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol).

#### *Art. 53            Obbligo di notifica in caso di cambiamenti*

Per via delle nuove normative per gli operatori di aeromobili è abrogato il riferimento alle imprese SSQE nel titolo. Il capoverso 1 si riferisce inoltre ai partecipanti al SSQE. *Questo tiene conto del fatto che anche gli operatori di aeromobili sono tenuti a comunicare senza indugio all'UFAM o all'autorità estera competente le modifiche concernenti l'assegnazione a titolo gratuito o le informazioni di contatto.* Il capoverso 2 obbliga gli operatori di aeromobili ad annunciarsi presso l'autorità competente secondo l'allegato 14 entro 3 mesi, se non operano più voli secondo l'allegato 13.

#### *Art. 54            Compiti dei Cantoni*

Il termine «impresa SSQE» è sostituito da «gestore di impianti nel SSQE».

#### *Art. 55            Obbligo*

Per via delle nuove normative per gli operatori di aeromobili, il capoverso 1 è precisato con l'aggiunta «diritti di emissione per gli impianti».

---

<sup>11</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, GU L 275 del 25.10.2003, pag. 21; direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 2018/410, GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3.

<sup>12</sup> Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 181 del 12.7.2012, pag. 30; direttiva modificata, da ultimo, dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1.

Il capoverso 2 disciplina ora l'obbligo di consegna di diritti di emissione e certificati di riduzione delle emissioni da parte di operatori di aeromobili. La consegna avviene nel Registro dello scambio di quote di emissioni dell'autorità competente secondo l'allegato 14. Gli operatori di aeromobili amministrati dalla Svizzera consegnano i diritti di emissione e, ove ammesso, certificati di riduzione delle emissioni nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni, mentre gli operatori amministrati da un'autorità estera lo fanno nel Registro dell'Unione.

Il capoverso 3, che disciplina il termine per la consegna di diritti di emissione, utilizza il concetto di «partecipante al SSQE», che copre i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili.

#### *Art. 55a Caso di rigore*

La normativa sui casi di rigore per i gestori di impianti nel SSQE è stata introdotta il 1° dicembre 2014 come normativa transitoria fino al collegamento tra il SSQE svizzero e quello europeo ed è scaduta a fine 2018. L'accordo tra la Svizzera e l'UE per il collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni comporta l'abrogazione di questo articolo. I gestori di impianti che non sono stati in grado di adempiere ai loro obblighi nell'ambito del SSQE svizzero in modo economicamente sostenibile hanno potuto presentare una richiesta di valutazione delle difficoltà. Finora non è stata presentata alcuna richiesta in tal senso. Il caso di rigore sarà esteso nel caso in cui i diritti di emissione europei non siano riconosciuti nel SSQE svizzero conformemente all'accordo tra la Svizzera e l'UE sul collegamento dei SSQE (cpv. 1). Ciò può avvenire se l'accordo non è ancora in vigore o se il riconoscimento reciproco dei diritti di emissione secondo l'articolo 4 capoverso 1 e l'articolo 15 dell'accordo è sospeso. In caso di sospensione, anche gli operatori aerei soggetti al SSQE svizzero potrebbero ora presentare una richiesta di rigore. I criteri di valutazione di un caso di rigore di cui al capoverso 1 rimangono invariati; si precisa solo che si riferiscono ai diritti di emissione svizzeri (cpv. 1 lett. c cpv. 2).

Come in precedenza, una domanda per un caso di rigore deve essere presentata entro il 31 marzo al più tardi per l'anno precedente (cpv. 3). Se, ad esempio, un partecipante al SSQE desidera far valere una richiesta di risarcimento per le emissioni nel 2019, la domanda deve essere presentata all'UFAM entro il 31 marzo 2020.

Al fine di ridurre lo sforzo amministrativo e i costi di transazione superflui, si rinuncia all'obbligo precedente di coprire le emissioni sottofinanziate di un partecipante SSQE classificato come un caso di rigore con certificati di riduzione delle emissioni supplementari (che sono scambiati in una seconda fase con i diritti di emissione europei acquisiti). Il partecipante al SSQE dovrebbe invece restituire direttamente le quote europee per le sue emissioni sottofinanziate nel registro svizzero degli scambi di emissioni, a condizione che esista o sia prevedibile un collegamento tra il registro svizzero e quello dell'UE, altrimenti dovrebbe trasferirle su un conto della Confederazione nel registro dell'Unione (cpv. 4). In entrambi i casi, questi diritti di emissione europei saranno poi compensati con gli obblighi dei partecipanti al SSQE svizzero.

#### *Art. 55b Certificati di riduzione delle emissioni per i gestori di impianti*

L'articolo 48 precedente è trasferito all'articolo 55b per ragioni di sistematicità, senza modifiche materiali. Al capoverso 1 «impresa SSQE» è sostituita con «gestore di impianti». Al capoverso 1 lettere a e b e al capoverso 2 è rimosso «fisso».

#### *Art. 55c Ricalcolo della quantità di certificati di riduzione delle emissioni per gestori di impianti*

L'articolo 49 precedente è trasferito all'articolo 55c per ragioni di sistematicità, senza modifiche materiali. Nel capoverso 1 lettera b «impresa» è sostituita con «impianti». Al capoverso 1 lettere a e c e al capoverso 2 è rimosso «fisso».

#### *Art. 55d Certificati di riduzione delle emissioni per i gestori di aeromobili*

In questo articolo è determinata la quantità massima di certificati di riduzione delle emissioni che un operatore di aeromobili può consegnare per adempiere all'obbligo di consegna. In base all'accordo con l'UE, ammonta all'1,5 per cento delle emissioni di CO<sub>2</sub> verificate dell'anno 2020. I certificati consegnati devono rispettare i requisiti di cui all'allegato 2.

#### *Art. 56 Inosservanza dell'obbligo*

Nei capoversi 1 e 3 «impresa SSQE», che si riferiva soltanto ai gestori di impianti, è stata sostituita con «partecipante al SSQE». Questo tiene conto del fatto che anche gli operatori di aeromobili sono interessati da questa normativa.

#### *Art. 57 Principio*

A seguito del collegamento del SSQE svizzero con quello dell'UE, anche gli operatori di aeromobili partecipano ora al SSQE svizzero. Gli operatori di aeromobili, ora amministrati dall'UFAM secondo l'allegato 14, devono aprire un conto operatore nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni. Questo incombe anche a eventuali operatori di aeromobili provenienti da stati terzi esterni allo SEE (cpv. 1). I conti già esistenti di operatori di aeromobili ovvero i loro crediti sono trasferiti dal registro dell'Unione al Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni.

I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE dell'UE nonché le altre imprese ammesse all'asta nell'UE provenienti dallo SEE devono aprire un conto personale se desiderano partecipare all'asta di diritti di emissione svizzeri (cpv. 2).

Per incrementare la sicurezza e garantire l'integrità dei mercati del CO<sub>2</sub> collegati, sarà introdotto per i conti personali (rivenditori) un limite di posizione da un milione di diritti di emissione che il titolare di un conto può conservare complessivamente in qualsiasi momento su uno o più conti. Il limite vale in totale per la detenzione di diritti di emissione svizzeri ed europei (cpv. 6).

#### *Art. 58 Apertura di un conto*

Per aprire un conto nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni occorre presentare domanda all'UFAM (cpv. 1). A tal fine, le persone giuridiche, oltre al modulo di domanda, devono presentare un estratto recente del registro di commercio e i documenti d'identità di persone autorizzate a rappresentare l'impresa (cpv. 2 lett. a). Le persone fisiche devono presentare un documento d'identità (cpv. 2 lett. b). Tutte le persone che hanno accesso al Registro dello scambio di quote di emissioni, i titolari di una procura sul conto e le persone incaricate di convalidare le transazioni e di presentare e convalidare le offerte (art. 49) devono indicare un indirizzo e-mail personale, oltre ai dati personali quali nome, indirizzo ecc. La spedizione di nomi utente avviene esclusivamente per e-mail all'indirizzo iscritto al Registro dello scambio di quote di emissioni. Poiché i nomi utente sono riservati e personali, vanno esclusi gli indirizzi e-mail centrali cui hanno accesso varie persone (del tipo info@impresaXY.ch). Tutti gli utenti, d'ora in avanti anche gli utenti di conti gestore, in base all'accordo con l'UE devono presentare estratti recenti del casellario giudiziale (cpv. 2 lett. d ed e).

Il capoverso 3 stabilisce la possibilità di presentare all'UFAM una conferma notarile al posto di un estratto del casellario giudiziale svizzero. Il notaio certifica che non sussistono condanne per reati di cui all'articolo 59a capoverso 1 lettera b e che l'estratto del casellario giudiziale è autentico. Il notaio deve ricevere a tal fine una procura corrispondente. I costi notarili vanno a carico della richiedente.

L'UFAM può sempre richiedere dati supplementari se necessario per l'apertura del conto (cpv. 4).

Il capoverso 5 (cpv. 3 precedente) non subisce alcuna modifica. Esso è riportato affinché il termine «impresa» non sia sostituito con «gestore di impianti».

I documenti da presentare insieme al relativo modulo di domanda (estratti del registro di commercio, documenti d'identità ecc.) secondo i capoversi 2, 4 e 5 devono essere certificati. Le copie di documenti rilasciati al di fuori della Svizzera devono essere convalidate tramite sovracertificazione. La data dei documenti da presentare e la data dell'autenticazione o della sovracertificazione non devono essere anteriori di oltre tre mesi alla data della richiesta (cpv. 6). Il termine di tre mesi per le certificazioni corrisponde a quanto prescritto dall'accordo con l'UE.

Il nuovo capoverso 7 corrisponde al capoverso 6 precedente.

Il nuovo capoverso 8 rispecchia un requisito dell'accordo con l'UE (all. I parte C). Gli operatori di aeromobili gestiti dall'UFAM devono presentare una richiesta di apertura di un conto nel Registro di scambio delle quote di emissioni entro 30 giorni lavorativi dall'approvazione del piano di monitoraggio

dell'operatore di aeromobili dopo essere stati assegnati alla Svizzera o all'UFAM in qualità di autorità competente secondo l'allegato 14. La domanda deve contenere il numero di identificazione univoco di ogni aeromobile utilizzato dal richiedente che rientra nell'ambito del SSQE della Svizzera o dell'UE.

#### *Art. 59          Recapito, sede o domicilio*

Il capoverso 1 subisce modifiche redazionali.

Secondo il capoverso 2, tutte le persone incaricate di presentare e convalidare le offerte dovranno indicare un recapito in Svizzera o nello SEE. Il recapito è necessario in particolare per l'invio della password del Registro dello scambio di quote di emissioni.

Tutti i titolari di conti gestore o personale dovranno ora disporre di un conto bancario aperto in Svizzera o nello SEE, nonché di una sede (cpv. 3 per le imprese) o domicilio (cpv. 4 per le persone) in Svizzera o nello SEE. Questa disposizione esegue l'articolo 28a capoverso 2 della revisione parziale della legge sul CO<sub>2</sub>. La limitazione si applica anche a titolari di conti personali che oggi hanno sede o domicilio fuori dalla Svizzera o dallo SEE. Questi dovranno spostare la sede o il domicilio in Svizzera o nello SEE entro il termine stabilito oppure chiudere il conto (art. 142a).

Gli operatori di aeromobili da Stati terzi, fuori dalla Svizzera e dallo SEE, gestiti dall'UFAM secondo l'allegato 14 non devono rispettare le prescrizioni di cui ai capoversi 3 e 4 (cpv. 5). Il pagamento della fattura per i diritti di emissione messi all'asta da parte dei titolari dei conti deve tuttavia avvenire tramite un conto bancario in Svizzera o nello SEE (art. 49a cpv. 2).

#### *Art. 59a          Rifiuto dell'apertura di un conto*

Il capoverso 1 lettera a è stato precisato linguisticamente; la lettera b è stata completata in base all'accordo con l'UE con i reati rilevanti.

Il capoverso 2 non subisce alcuna modifica. Esso è riportato affinché il termine «impresa» non sia sostituito con «gestore di impianti». Nel capoverso 3 è aggiunta l'apertura di un conto per gli operatori di aeromobili.

#### *Art. 62          Tenuta del Registro*

Il Registro dello scambio di quote di emissioni è un'applicazione elettronica basata sul web e gestita dall'UFAM. Il nome utente e la password consentono in linea di principio ai partecipanti di accedere al conto e di svolgere transazioni usando l'sms TAN. I requisiti tecnici ed elettronici necessari sono definiti nelle condizioni generali dell'UFAM sul Registro dello scambio di quote di emissioni. Per l'esecuzione dell'accordo con l'UE sono previste alcune modifiche tecniche. Il ritardo nelle transazioni, per esempio, diventa obbligatorio per tutti. Oggi nella sezione protetta del Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni gli utenti possono visualizzare il numero di serie completo di tutti i tipi di unità. Nel Registro dell'Unione la visualizzazione è vincolata storicamente, anche se fortemente limitata. Con il collegamento dei due SSQE, nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni vengono ora rappresentati i numeri di serie di tutti i diritti di emissione in analogia al regolamento dell'UE (all. XIV parte I n. 5 del regolamento (UE) n. 389/2013<sup>13</sup>). I numeri di serie degli attestati nonché i certificati di riduzione delle emissioni sono tuttora visibili nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni.

Il capoverso 4 riporta un requisito dall'accordo con l'UE (all. I parte C). Tutti i conti attivi devono essere verificati dall'UFAM almeno una volta ogni tre anni. Se le informazioni fornite non sono più complete,

---

<sup>13</sup> Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 920/2010 e (UE) n. 1193/2011, GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2019/1122, GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3.

aggiornate, corrette ed esatte, i titolari dei conti interessati saranno invitati a segnalare eventuali modifiche.

*Art. 64 Blocco e chiusura del conto*

L'UFAM può ora anche chiudere conti se il titolare o l'utente del conto sono in violazione da almeno un anno delle disposizioni sul Registro dello scambio di quote di emissioni (cpv. 2 lett. b) o se la tassa annuale per la tenuta del conto non viene pagata da più di un anno (cpv. 2 lett. c).

Il capoverso 3 regola la chiusura del conto nel caso di un saldo positivo del conto. Poiché possono essere chiusi solo i conti con saldo nullo, l'UFAM ha la possibilità di invitare i titolari dei conti da chiudere secondo il capoverso 2 a trasferire le eventuali unità depositate sul conto interessato su un altro conto entro 40 giorni lavorativi. Alla scadenza del termine, l'UFAM può eliminare le unità interessate per poter infine chiudere il conto.

*Art. 65 Pubblicazione di informazioni e protezione dei dati*

L'UFAM può pubblicare i dati contenuti nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni, sempre che il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari siano tutelati. Nell'UE i dati sulle transazioni sono pubblicati dopo tre anni, comprese le informazioni sui titolari del conto senza tuttavia le informazioni sul numero del conto e la tipologia delle unità. In particolare, il numero di conto non è pubblico nell'UE, contrariamente alla normativa svizzera. In Svizzera finora non era pubblicato alcun dato sulle transazioni. Con il collegamento di entrambi gli SSQE e ai fini della trasparenza, i dati sulle transazioni devono ora essere pubblicati analogamente alla normativa UE (all. XIV parte I n. 4 del regolamento (UE) n. 389/2013<sup>14</sup>), compreso il numero di conto di titolari di conto nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni.

Il presente articolo contiene un elenco esaustivo dei dati registrati nel Registro dello scambio di quote di emissioni. L'elenco viene aggiornato al fine di illustrare le nuove disposizioni del progetto. In particolare, nella lettera d<sup>bis</sup> si afferma ora che alcuni dati storici degli operatori di aeromobili che già prima dell'entrata in vigore dell'accordo e che sono gestiti dalla Svizzera dopo l'entrata in vigore dell'accordo, possono essere trasferiti nel Registro svizzero e pubblicati. Si tratta dei dati relativi al SSQE dell'UE per il periodo di scambio in corso 2013–2020 (emissioni annue di CO<sub>2</sub>, assegnazione gratuita, cessione di diritti di emissione), attualmente pubblicati nel Registro dell'Unione.

*Art. 66–69, 73–74, 74b, 75–76 e 78*

Il termine «impresa» è sostituito da «gestore di impianti» con le modifiche redazionali necessarie.

*Art. 74a Computo di attestati all'obiettivo di emissione*

Il termine «impresa» è sostituito da «richiedente» con le modifiche redazionali necessarie.

*Art. 79 Pubblicazione di informazioni*

Il termine «impresa» è sostituito da «gestore di impianti». La lettera a è integrata per i gestori di impianti di cogenerazione. La lettera h stabilisce che le informazioni sugli investimenti effettuati dai gestori di impianti di cogenerazione di cui all'articolo 96a capoverso 2 o all'articolo 98a capoverso 2 possono essere ora pubblicate dall'UFAM, purché il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari siano tutelati.

---

<sup>14</sup> Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle decisioni 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 920/2010 e (UE) n. 1193/2011, GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2019/1122, GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3.



## Capitolo 6, art. 80–85

Sono abrogati gli articoli 80–85. Le centrali termiche a combustibili fossili sono incluse nel SSQE nell'ambito del collegamento tra il SSQE svizzero e dell'UE, analogamente ad altri impianti, se sono soddisfatte le condizioni necessarie. Non sono più soggette all'obbligo di compensazione.

### Art. 91 *Adempimento dell'obbligo di compensazione*

Il termine nel capoverso 1 è posticipato per motivi esecutivi al 31 dicembre dell'anno successivo.

### Art. 96 *Diritto alla restituzione*

Il capoverso 2 lettera b è abrogato. I gestori di centrali termiche a combustibili fossili che partecipano al SSQE rientrano nella lettera a e continuano ad essere esonerati dalla tassa sul CO<sub>2</sub>. La restituzione della tassa sul CO<sub>2</sub> per tali gestori è disciplinata dall'articolo 96b.

### Art. 96a *Rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione con impegno di riduzione*

Il termine «imprese che gestiscono impianti di cogenerazione» è sostituito da «gestori di impianti di cogenerazione» con le modifiche redazionali necessarie.

### Art. 96b *Rimborso per i gestori di centrali termiche a combustibili fossili*

Ai gestori di centrali termiche a combustibili fossili che partecipano al SSQE su richiesta è parzialmente rimborsata la tassa sul CO<sub>2</sub> secondo l'articolo 17 della legge sul CO<sub>2</sub>. L'ammontare del rimborso dipende dalla tassa CO<sub>2</sub> pagata e dal prezzo minimo (cpv. 1).

Per distinguere le centrali termiche a combustibili fossili da altri impianti nel SSQE, il capoverso 2 ne offre una definizione. La definizione corrisponde ampiamente alla definizione finora applicata nella legge sul CO<sub>2</sub> (artt. 22–25) e a quella finora applicata nell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> (artt. 80–85), in merito all'obbligo di compensazione per le centrali termiche a combustibili fossili. Di conseguenza, sono considerati centrali termiche a combustibili fossili gli impianti che producono solamente energia elettrica o contemporaneamente anche calore da vettori energetici fossili se dispongono di una potenza complessiva di almeno un MW (lett. b) e un'efficienza complessiva inferiore all'80 per cento (lett. b), e vendono energia elettrica a terzi (lett. c). Gli impianti con un rendimento complessivo inferiore all'80 per cento sono considerati progettati principalmente per la produzione di energia elettrica e rientrano quindi nella definizione di centrale termoelettrica a combustibili fossili. Come in passato, il rispetto del livello di efficienza complessiva è determinato una sola volta e non viene riesaminato in un momento successivo, a meno che non vengano apportate modifiche significative agli impianti. Si può supporre che i siti industriali i cui impianti partecipano al SSQE abbiano un'elevata domanda di calore di processo e i cui impianti sono quindi progettati principalmente per la produzione di calore.

Non sono considerate centrali termiche a combustibili fossili gli impianti che operano su un sito da meno di due anni (ad es. in un cantiere o per fini di test) o per meno di 50 ore all'anno (sistemi di alimentazione d'emergenza) (lett. c), per i quali deve essere fornita prova credibile dal gestore. Anche gli impianti utilizzati esclusivamente per la ricerca, lo sviluppo e la verifica di nuovi prodotti e processi (lett. d), nonché gli impianti il cui scopo principale è lo smaltimento di rifiuti urbani o rifiuti speciali secondo l'articolo 3 lettere a e c OPSR<sup>15</sup> (lett. e), non sono considerati centrali termiche a combustibili fossili. Poiché la nuova normativa interessa esclusivamente le centrali elettriche che erano finora soggette a obbligo di compensazione, nella lettera a viene precisato che la centrale elettrica deve ora partecipare al SSQE a seguito della presente revisione dell'ordinanza. La precisazione è dovuta al fatto che il rispetto del grado di efficienza complessiva è stato determinato una sola volta nell'ambito dell'obbligo di compensazione e non è mai più stato verificato. A tale riguardo, si deve escludere che gli impianti che in passato non erano classificati come centrali termiche a combustibili fossili siano considerati tali per l'ultimo anno del periodo di impegno sulla base di una nuova valutazione.

Il rimborso per le centrali termiche a combustibili fossili nel SSQE avviene soltanto se la tassa sul CO<sub>2</sub> supera un prezzo minimo. Il prezzo minimo è definito nell'articolo 17 della legge sul CO<sub>2</sub> come valore

---

<sup>15</sup> RS 814.600

medio dei costi esterni meno i costi d'asta dei diritti di emissione consegnati. Con il termine «costi esterni» si intendono quei costi non a carico degli autori, ma devono essere sostenuti dalla collettività. Per la valutazione del valore medio dei costi esterni, l'UFAM considera le più recenti conoscenze scientifiche (cpv. 4). Una sentenza del Tribunale federale del 2010 considera ammissibile un contributo di 90 franchi per i costi climatici esterni<sup>16</sup>. Poiché i costi esterni tendono ad aumentare nel corso degli anni a causa dei maggiori danni, occorre tener conto delle ultime scoperte. Lo studio più recente dell'ARE fissa i costi esterni per tonnellata di CO<sub>2</sub> a 121,50 franchi per l'anno 2015<sup>17</sup>. Con una tassa sul CO<sub>2</sub> di 96 franchi e costi esterni di 121,50 franchi per tonnellata di CO<sub>2</sub>, il prezzo minimo per i diritti di emissione di 10 franchi per tonnellata di CO<sub>2</sub> sarebbe di 111,50 franchi; in questo caso la tassa sul CO<sub>2</sub> non verrebbe rimborsata (il gestore paga 96 + 10 = 106 franchi per tonnellata di CO<sub>2</sub>). A un prezzo per i diritti di emissione di 30 franchi per tonnellata di CO<sub>2</sub>, il prezzo minimo sarebbe di 91,50 franchi; in questo caso, 4,50 franchi della tassa sul CO<sub>2</sub> pagata sarebbero rimborsati (il gestore paga 96 franchi + 30 – 4,50 = 121,50 per tonnellata di CO<sub>2</sub>, ossia i costi esterni proposti).

I gestori di centrali termiche a combustibili fossili di cui all'articolo 96b presentano all'UFAM la domanda di restituzione entro il 30 giugno dell'anno successivo. In caso di mancato rispetto del termine decade il diritto alla restituzione. In caso la centrale termoelettrica a combustibili fossili si trovi sul sito di un impianto nel SSQE, deve essere presentata una domanda di restituzione separata per i combustibili fossili consumati nella centrale. Poiché i diritti di emissione non solo sono messi all'asta, ma possono anche essere acquistati dai rivenditori o da altri partecipanti al SSQE, i prezzi per l'acquisto dei diritti di emissione consegnati devono essere allegati a ogni domanda di rimborso. Una volta verificate le informazioni, l'UFAM inoltra la domanda di rimborso all'Amministrazione federale delle dogane, che procede alla restituzione (cpv. 4). La stessa procedura è seguita per le domande mensili di rimborso e per le domande di rimborso prima della consegna annuale dei corrispondenti diritti di emissione. Se in seguito risulta che sono stati consegnati altri diritti di emissione o certificati di riduzione delle emissioni, l'importo rimborsato corrispondente deve essere restituito.

Se il gestore non fornisce informazioni verificabili sui prezzi pagati per i diritti di emissione consegnati, l'UFAM li stima sulla base dell'origine dei diritti di emissione e dei prezzi pubblicati sul mercato secondario, in particolare anche dei prezzi degli appalti delle aste più recenti. In questo caso si presuppone un prezzo più basso (cpv. 5). I certificati di riduzione delle emissioni consegnati non sono presi in considerazione.

*Art. 98a, 98b, 98c e 104 cpv. 2 lett. a*

Il termine «impresa» è sostituito da «gestore di impianti» con le modifiche redazionali necessarie.

*Art. 104 Diritto ai contributi globali*

Nel capoverso 2 lettera a il termine «impresa» è sostituita da «impianto» con le modifiche grammaticali necessarie.

*Art. 117 Esecuzione*

Il Fondo per le tecnologie addebita 1000 franchi per la domanda; la tassa di conclusione del contratto è di 2000 franchi. L'esperienza ha dimostrato che non è possibile stimare in anticipo e in modo affidabile la quantità di lavoro necessario per elaborare una domanda. La nuova specifica di cui all'articolo 117 attua la corrispondente raccomandazione del CDF. Inoltre, le tasse forfetarie di 3000 franchi totali per la presentazione di domande e la stipulazione di contratti saranno d'ora in avanti incluse nell'allegato all'ordinanza del 3 giugno 2005<sup>18</sup> sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'ambiente. La tassa dovuta durante la durata della fideiussione è mantenuta (al massimo 0,9 % dell'importo della fideiussione all'anno).

<sup>16</sup> DTF 136 II 337 E. 6.3 pag. 355

<sup>17</sup> Ufficio federale dello sviluppo territoriale (2018): *Externe Kosten und Nutzen des Verkehrs in der Schweiz. Strassen-, Schienen-, Luft- und Schiffsverkehr 2015.*

<sup>18</sup> RS 814.014

*Art. 130 Autorità esecutive*

Il capoverso 1 include ora un riferimento all'allegato 14, che disciplina l'esecuzione del trasporto aereo nel sistema SSQE. Inoltre, nel capoverso 7 si afferma ora che l'UFAC sostiene l'UFAM nell'esecuzione delle disposizioni relative agli operatori di aeromobili.

*Art. 131 Inventario dei gas serra*

L'obbligo di compensazione per gli impianti termici a combustibili fossili è stato abrogato dalla legge sul CO<sub>2</sub>. La disposizione che non tiene conto delle emissioni di CO<sub>2</sub> è pertanto sostituita (cpv. 2) da una disposizione che, in applicazione dell'articolo 3 capoverso 3<sup>bis</sup> della legge sul CO<sub>2</sub> parzialmente rivista, disciplina l'ammissibilità dei diritti di emissione europei per l'obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni della Svizzera. La nuova disposizione si basa su un rapporto dell'UFAM all'attenzione della Commissione per l'ambiente, la pianificazione del territorio e l'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N)<sup>19</sup>. I diritti di emissione europei consegnati dai gestori di impianti svizzeri sono presi in considerazione solo se le emissioni di tutti gli impianti svizzeri che rientrano nel sistema SSQE superano la quantità totale dei diritti di emissione svizzeri (lett. a) e se *al tempo stesso* l'obiettivo di riduzione previsto dalla legge sul CO<sub>2</sub> non viene altrimenti raggiunto (lett. b). Non è possibile risalire esattamente a quando sono stati generati i diritti di emissione europei che possono essere stati presi in considerazione, poiché il loro numero di serie indica solo il periodo di scambio in cui sono stati generati (attualmente 2013–2020). Ciò vale analogamente per i diritti di emissione svizzeri ed è la conseguenza dell'approccio di bilancio dei due SSQE. Di conseguenza, è irrilevante per il raggiungimento dell'obiettivo quando sono stati generati i diritti di emissione utilizzati per coprire le emissioni nel 2020.

Il capoverso 3 disciplina la portata della quantità computabile di diritti di emissione europei. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 2, i diritti di emissione europei che superano le quantità definite al capoverso 2 per coprire le emissioni sono computati ai fini dell'obiettivo di riduzione. Poiché i gestori di impianti in Svizzera possono ancora coprire le proprie emissioni in misura limitata anche con certificati di riduzione delle emissioni esteri, questi certificati consegnati devono essere detratti dalle suddette emissioni supplementari. Le emissioni provenienti da settori non-SSQE non possono essere compensate dai diritti di emissione europei sulla base di questa normativa, né la normativa può portare al «sovrasfruttamento» dell'obiettivo generale. L'eventuale compensazione dei diritti di emissione europei deve essere comunicata separatamente dall'UFAM nel suo rapporto sul raggiungimento dell'obiettivo nazionale. Se, nel caso descritto all'articolo 2, i diritti di emissione europei per le emissioni che superano il «tetto massimo svizzero» non sono stati presi in considerazione nella valutazione del raggiungimento dell'obiettivo interno, queste emissioni supplementari del settore SSQE dovrebbero essere compensate da misure nazionali supplementari in altri settori che dovrebbero andare oltre le misure previste dall'attuale legge sul CO<sub>2</sub>.

Il capoverso 4 definisce la quantità totale di diritti di emissione svizzeri disponibili, la quale comprende i diritti di emissione svizzeri per gli impianti rilasciati nell'ambito del «cap» (quantità massima disponibile) e i diritti di emissione non utilizzati a partire dal periodo 2008-2012 e quindi trasferiti dai gestori degli impianti al periodo 2013–2020.

*Art. 133 Controlli e obbligo di informare*

A causa delle nuove normative per gli operatori di aeromobili, il termine «impresa SSQE» è stato sostituito da «partecipante al SSQE». Ciò significa che anche gli operatori di aeromobili sono soggetti a controlli e all'obbligo di fornire informazioni alle autorità esecutive. Inoltre il termine «impresa» è stato sostituito, dove rilevante, con «impianto» (cpv. 1).

---

<sup>19</sup> *Anrechnung europäischer Emissionsrechte an das Inlandziel der Schweiz*, rapporto dell'UFAM del 9 febbraio 2018 all'attenzione della CAPTE-N. Disponibile in tedesco e francese su [www.bafu.admin.ch](http://www.bafu.admin.ch) > Temi > Clima > Basi giuridiche > Revisione totale della legge sul CO<sub>2</sub> > Rapporti al Parlamento.

#### *Art. 134 cpv. 1, 3 e 4*

Il capoverso 1 lettera e stabilisce che l'UFAC debba ora fornire all'UFAM i dati necessari per verificare l'obbligo degli operatori di aeromobili di partecipare al SSQE. Esso indica inoltre i dati necessari per verificare i piani e i rapporti di monitoraggio degli operatori di aeromobili.

Il capoverso 3 stabilisce che, conformemente alla legge sull'archiviazione, l'UFAM mette a disposizione dell'Archivio federale i dati personali che non sono più necessari in via permanente per la conservazione e distrugge i dati che l'Archivio federale ritiene non idonei ad essere archiviati.

#### *Art. 134a Coordinamento*

Il nuovo articolo 134a si basa sull'articolo 11 dell'accordo con l'UE. Esso prevede che la Svizzera e l'UE coordinino i loro sforzi, ovvero si sostengano reciprocamente nell'esecuzione dell'accordo, nel garantire l'integrità dei mercati di scambio di quote di CO<sub>2</sub> collegati e nell'evitare il dislocamento delle emissioni di CO<sub>2</sub> e la concorrenza sleale. Secondo l'accordo, tale coordinamento dovrebbe avvenire anche attraverso la fornitura di informazioni. L'articolo 134a del presente progetto stabilisce esplicitamente tali requisiti per l'UFAM. Le informazioni necessarie da trasmettere potrebbero essere, ad esempio, i dati delle transazioni provenienti dal Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni in relazione a un sospetto di attività criminali. Tali dati sarebbero trasmessi nel rispetto dei segreti di fabbricazione e d'affari e, se necessario, sarebbero resi anonimi o classificati e trattati in conformità ai livelli di riservatezza di cui all'articolo 9 dell'accordo con l'UE.

#### *Art. 135 Adeguamento degli allegati*

Il nuovo capoverso c<sup>ter</sup> aggiunge che l'allegato 6, che specifica le categorie di impianti per la partecipazione obbligatoria al SSQE, può essere adeguato dal DATEC in caso di modifica di normative internazionali comparabili. Ciò vale in particolare se nell'ambito del SSQE collegato dell'UE vengono definite o soppresse nuove categorie di impianti.

Analogamente, la nuova lettera f aggiunge che l'allegato 14, che specifica l'assegnazione degli operatori di aeromobili all'autorità competente, può essere adeguato dal DATEC se l'elenco pertinente dell'UE subisce modifica.

#### *Art. 135a Approvazione di deliberazioni di portata subordinata*

L'accordo con l'UE (artt. 12–13) prevede un comitato misto con rappresentanti della Svizzera e dell'UE per la sua amministrazione. Come per altri accordi bilaterali con l'UE, la delegazione svizzera al Comitato misto sull'accordo per il collegamento dei SSQE è composta da membri dell'Amministrazione federale. Le decisioni del comitato misto dell'accordo che collega i SSQE devono essere sottoposte preventivamente a consultazione in funzione del loro contenuto e della loro portata e approvate. Le decisioni di ampia portata (ad es. che comportano adeguamenti legislativi) devono essere approvate dal Parlamento, mentre le decisioni di portata limitata (ad es. che comportano adeguamenti dell'ordinanza) possono essere approvate dal Consiglio federale. Nel quadro dell'accordo, il comitato misto prende regolarmente varie decisioni di portata limitata che riguardano questioni tecnico-amministrative e sono di portata subordinata (ad es. l'adeguamento degli allegati alle basi giuridiche delle parti precedentemente adeguate, accordi tecnici sul funzionamento dei registri per lo scambio di emissioni).

Secondo l'articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997<sup>20</sup> sull'organizzazione governativa e amministrativa, il Consiglio federale può delegare la conclusione di trattati internazionali a un dipartimento; in caso di trattati di portata limitata, a un gruppo o a un ufficio federale. In linea con questa disposizione, il nuovo articolo 135a disciplina la delega di competenze al DATEC per l'approvazione di decisioni di portata limitata del comitato misto che riguardano questioni tecnico-amministrative e sono anche di portata subordinata (cfr. elenco di esempi nel capoverso precedente). Questo alleggerisce il carico di lavoro del Consiglio federale e abbrevia la procedura di approvazione delle relative decisioni. Tutte le altre decisioni di portata limitata (ad es. che comportano adeguamenti delle ordinanze)

---

<sup>20</sup> RS 172.010

continuano a essere approvate dal Consiglio federale o dal Parlamento tenendo conto delle consuete procedure di consultazione.

*Art. 138 Conversione dei diritti di emissione non utilizzati*

Nel capoverso 1 lettere a e b e nel capoverso 2, i termini «impresa» e «impresa SSQE» sono sostituiti da «gestore di impianti».

*Art. 139 Trasferimento dei certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati del periodo 2008–2012*

La menzione esplicita dei gestori delle centrali elettriche nel capoverso 1 è soppressa, in quanto questi ultimi sono ora compresi tra i gestori di impianti nell'ambito del SSQE, se sono soddisfatte le relative condizioni. Inoltre, il termine «impresa» di cui ai capoversi 1 e 4 è sostituito da «impianto».

*Art. 142a Termine di notifica di una sede o un domicilio per i titolari di conti personali*

Per motivi storici, nel Registro di scambio di quote di emissioni figurano ancora titolari di conti personali con sede o domicilio al di fuori della Svizzera o dello SEE. I titolari di tali conti devono designare una sede o un domicilio in Svizzera o nello SEE entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza. In caso contrario, l'UFAM può chiudere i conti interessati secondo l'articolo 64.

*Art. 145 Centrali con autorizzazione passata in giudicato*

L'articolo è abrogato poiché le centrali a partire da una certa potenza termica totale sono soggette al SSQE.

*Allegato 3a Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi connessi a reti di riscaldamento a distanza*

Vengono apportate correzioni redazionali e precisazioni (che concernono solo la versione tedesca).

*Allegato 6 Gestori di impianti con obbligo di partecipazione al SSQE*

Il termine «impresa» è sostituito con «gestore di impianti» e la precisazione «fisso» è rimossa.

*Allegato 8 Calcolo e modifica della quantità massima di diritti di emissione disponibili per i gestori di impianti nel SSQE*

Per differenziare dal traffico aereo il titolo è precisato con «gestori di impianti». Al numero 1 «imprese SSQE» è sostituita con «gestori di impianti» e la precisazione «fisso» è rimossa.

Il numero 2 è abrogato, poiché le centrali termiche a combustibili fossili ora partecipano al SSQE, se ne rispettano i requisiti. Anch'esse, quindi, rientrano nella quantità massima di diritti di emissione a disposizione secondo il numero 1. La nuova normativa di cui all'articolo 18 capoverso 2 della revisione parziale della legge sul CO<sub>2</sub> prevede una modifica della quantità di diritti di emissione disponibili per gli impianti se una categoria di impianto è esclusa o una nuova coinvolta, o se cambiano le normative internazionali. La quantità dei diritti di emissione disponibili per gli impianti è calcolata in questo caso secondo il numero 1 e modificata dall'anno corrispondente.

*Allegato 9 Calcolo dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per i gestori di impianti nel SSQE*

Per differenziare dal traffico aereo il titolo è precisato con «gestori di impianti». La normativa esistente al numero 1.5 per cui non sono assegnati a titolo gratuito diritti di emissione per la produzione di energia elettrica è stata ripresa nella revisione parziale della legge sul CO<sub>2</sub>. Il numero 1.5 precisa quindi ora la deroga per cui l'opportuna valorizzazione efficace dei gas residui è considerata nell'assegnazione a titolo gratuito. Questo, però, soltanto per le emissioni aggiuntive derivanti dalla valorizzazione dei gas residui rispetto all'uso di gas naturale come combustibile di riferimento.

Ai numeri 3.2 e 4.1 il termine «impresa SSQE» è sostituito con «impianto».

### *Allegato 13 Operatori di aeromobili con obbligo di partecipazione al SSQE*

In linea con l'accordo con l'UE, gli operatori di aeromobili sono obbligati a partecipare al SSQE se eseguono voli nazionali in Svizzera (numero 1 lett. A) o voli dalla Svizzera verso lo SEE (numero 1 lett. b).

Per ragioni amministrative e in ragione della quota modesta rispetto alle emissioni di CO<sub>2</sub> complessive dell'aviazione, alcuni voli sono esonerati dall'obbligo dello scambio di quote di emissione (numero 2 lett. a–i). Anche i voli dalla Svizzera verso un aeroporto in un'area estremamente periferica secondo l'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea non sono soggetti allo scambio di quote di emissione (numero 2 lett. 1). Le disposizioni si orientano alle deroghe nel SSQE dell'UE.

I valori soglia indicati alle lettere j e k sono applicabili soltanto se l'operatore non è obbligato a partecipare al SSQE dell'UE (numero 3). Se l'operatore effettua voli soggetti all'obbligo nel SSQE dell'UE, sussiste l'obbligo di partecipare al SSQE della Svizzera per tutti i voli secondo il numero 1, a meno che rientrino nelle disposizioni di deroga secondo il numero 2 lettere a–i e l.

Per la determinazione dei valori soglia relativi alle emissioni di CO<sub>2</sub> complessive e al numero di voli secondo il numero 2 lettere j e k, vanno considerati unicamente quei voli che rientrano nel campo di applicazione dei numeri 1 e 2. Se i voli dell'operatore superano i valori soglia secondo il numero 2 lettera j o k, tutti i voli di questo operatore sono soggetti allo scambio di quote di emissioni, a meno che rientrino nelle disposizioni di deroga secondo il numero 2 lettere a–i e l.

Per una deroga secondo la lettera j la caratteristica dell'attività commerciale o aziendale è legata all'operatore e non ai voli in questione. Questo significa in particolare che tutti i voli soggetti all'obbligo eseguiti da un operatore commerciale vanno tenuti in considerazione nel decidere se tale operatore superi o meno i valori soglia, anche se alcuni voli sono operati senza corrispettivo pecuniario.

La deroga di cui alla lettera l dei voli dalla Svizzera verso le aree UE estremamente periferiche («outermost regions») si orienta a una disposizione di deroga temporanea nel SSQE dell'UE (art. 28a par. 1 lett. B della direttiva 2003/87/CE) e garantisce in linea con l'accordo la parità di trattamento per i voli tra la Svizzera e queste aree. Attualmente le aree estremamente periferiche sono quelle elencate qui di seguito: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Mayotte, Riunione, Saint-Martin (Francia); Azzorre, Madeira (Portogallo), Isole Canarie (Spagna).

I voli di un operatore di aeromobili commerciale che effettua meno di 243 voli in tre quadrimestri consecutivi sono esonerati dall'obbligo di scambio di quote di emissione. I quadrimestri vanno da gennaio ad aprile, da maggio ad agosto e da settembre a dicembre. L'assegnazione di un volo ai quadrimestri per decidere se l'operatore di aeromobili si situi sopra o sotto i limiti gratuiti si basa sull'ora locale di partenza del volo (n. 4).

### *Allegato 14 Autorità competente per i partecipanti al SSQE*

L'UFAM resta l'autorità competente per i gestori di impianti che partecipano al SSQE (numero 1).

L'accordo con l'UE disciplina quali operatori di aeromobili sono amministrati dall'UFAM: sono gli operatori obbligati a partecipare al SSQE della Svizzera o dell'UE, oppure di entrambe, purché dispongano di un'autorizzazione di esercizio valida rilasciata dalla Svizzera. Rientrano in tale categoria gli operatori aziendali. Inoltre, sono amministrati dall'UFAM quegli operatori le cui emissioni di CO<sub>2</sub> nel SSQE collegato sono attribuite in gran parte alla Svizzera rispetto agli altri Stati membri dello SEE; può trattarsi di operatori nazionali non aziendali o operatori esteri. Gli altri operatori di aeromobili con obblighi nel SSQE della Svizzera sono amministrati da un'autorità competente nello SEE (cfr. n. 2.2 e 2.3).

Il nome dell'autorità competente per gli operatori di aeromobili che sono obbligati a partecipare al SSQE collegato della Svizzera e dell'UE è pubblicata dall'UE in un elenco dei cosiddetti Stati amministratori competenti, aggiornato ogni anno. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo con l'UE, tale elenco include anche la Svizzera come Stato amministratore e gli operatori di aeromobili ad essa assegnati. L'allegato 14 fa riferimento a questo elenco in un rimando statico (numero 2.1). Essa si orienta alla

versione aggiornata del regolamento (CE) n. 748/2009.<sup>21</sup> Il riferimento è modificato dal DATEC secondo l'articolo 135 lettera e<sup>bis</sup> se cambia il regolamento (CE) n. 748/2009.

*Allegato 15 Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per gli operatori di aeromobili*

Nell'allegato 15, in linea con l'accordo con l'UE (all. I parte B), si illustra come viene calcolata la quantità massima di diritti di emissione a disposizione per gli aeromobili («cap per l'aviazione») (n. 2). Il punto di partenza è la somma delle prestazioni in termini di tonnellate-chilometro riportate dai singoli operatori di aeromobili per il 2018. Tale somma di tonnellate-chilometro è moltiplicata per il parametro di riferimento di 0,642 diritti di emissione per 1 000 tonnellate-chilometro. Questo parametro di riferimento è determinato con precisione al numero 1 e corrisponde al parametro di riferimento nel SSQE dell'UE. La quantità di diritti di emissione che ne risulta corrisponde all'82 per cento del «cap per l'aviazione». La quantità di diritti di emissione per gli aeromobili estrapolata al 100 per cento corrisponde dunque alla quantità massima a disposizione nel 2020.

Questa quantità di diritti di emissione è utilizzata come segue (n. 3): l'82 per cento è assegnato a titolo gratuito agli operatori di aeromobili, il 15 per cento è riservato per l'asta e il 3 per cento è riservato per operatori di aeromobili nuovi e in forte crescita. Poiché il rilevamento di tonnellate-chilometro è avvenuto nel 2018, i dati rilevati sono sufficientemente aggiornati come base per l'assegnazione a titolo gratuito. Di conseguenza, questa riserva non sarà necessaria nel 2020 e sarà eliminata dall'accordo con l'UE conformemente a una disposizione (n. 5). Al numero 4 si spiega come viene calcolata la quantità massima di diritti di emissione assegnabile a titolo gratuito ad ogni singolo operatore di aeromobili: il punto di partenza è la prestazione in termini di tonnellate-chilometro riportata per il 2018 per operatore di aeromobili. Essa viene moltiplicata con il parametro di riferimento definito al numero 1, ottenendo così la quantità di diritti di emissione assegnata a titolo gratuito al singolo operatore di aeromobili.

*Allegato 16 Requisiti per il piano di monitoraggio*

I requisiti per il piano di monitoraggio dei gestori di impianti, definiti finora all'articolo 51 capoverso 3, passano ora all'allegato 16 numero 1.

I requisiti per il piano di monitoraggio degli operatori di aeromobili sono elencati al numero 2. Vi rientrano la verifica della completezza dei dati da rilevare e la loro sufficiente precisione. Il piano di monitoraggio deve identificare univocamente gli operatori di aeromobili e gli aeromobili, descrivendo una metodologia con cui gli aeromobili e i voli compresi nel campo di applicazione dell'ordinanza siano registrati integralmente. Deve inoltre contenere una descrizione del metodo per la determinazione delle emissioni di CO<sub>2</sub>.

Gli operatori di aeromobili che causano emissioni di CO<sub>2</sub> superiori alle 25 000 tonnellate all'anno devono anche indicare come sorvegliano il consumo di combustibili dei singoli aeromobili. I metodi ammessi per la misurazione del consumo di combustibili sono gli stessi autorizzati nel SSQE dell'UE. Inoltre devono descrivere una metodologia volta a colmare le lacune nei dati. Si ricorda altresì che in caso di modifica dello status dell'operatore di aeromobili in merito alla qualifica di piccolo emettitore, il piano di monitoraggio andrà nuovamente presentato all'UFAM per verifica.

Al numero 3 è determinato il tipo di calcolo delle emissioni di CO<sub>2</sub> dei voli interessati nel quadro del SSQE. Le emissioni di CO<sub>2</sub> sono determinate sulla base della quantità di combustibile consumato, moltiplicata per un fattore di emissione applicabile al combustibile in questione. I fattori di emissione applicabili, espressi in tonnellate di CO<sub>2</sub> per tonnellata di combustibile, [t CO<sub>2</sub>/t combustibile], sono i seguenti:

- per il kerosene: Jet A-1 e Jet A: 3,15

---

<sup>21</sup> Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1 gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1; modificata, da ultimo, dal regolamento (UE) 2018/336, GU L 70 del 13.3.2018, pag. 1.

- per Jet B: 3,10
- per la benzina per aeromobili (AvGas): 3,10

I fattori di emissione sono gli stessi del SSQE dell'UE per garantire la compatibilità dei due sistemi.

In linea con le normative nel SSQE dell'UE, gli operatori di aeromobili possono far computare l'utilizzo di combustibili derivanti da biomassa in talune circostanze. La percentuale di carburante biogeno utilizzato è valutata con un fattore di emissione di zero tonnellate di CO<sub>2</sub> per tonnellata di combustibile, se questo rispetta i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17 della direttiva europea 2009/28/CE<sup>22</sup> (direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili). La prova corrispondente è a carico dell'operatore di aeromobili. L'applicazione di tali criteri di sostenibilità sanciti dal diritto europeo consente agli operatori di aeromobili di far computare combustibili da biomassa nel SSQE svizzero e dell'UE alle stesse condizioni. Finora, tuttavia, solo quantità trascurabili di biocarburanti sono state conteggiate nel SSQE dell'UE, probabilmente per ragioni economiche. In Svizzera si stanno al momento rielaborando le basi giuridiche per i requisiti ecologici e sociali dei combustibili da biomassa. Nel quadro di tale rielaborazione si verifica in che misura questi requisiti debbano essere applicati nel SSQE svizzero dal 2021.

#### *Allegato 17 Requisiti per il rapporto di monitoraggio*

I requisiti per il rapporto di monitoraggio dei gestori di impianti, definiti finora all'articolo 52 capoverso 1 lettere a–d e capoverso 2, passano ora all'allegato 17 numero 1.

I requisiti minimi per il rapporto di monitoraggio di operatori di aeromobili sono fissati al numero 2. Poiché gli operatori di aeromobili hanno come «sportello unico» una sola autorità di riferimento (l'UFAM o l'autorità estera competente secondo l'allegato 14) che amministra gli obblighi dell'operatore in entrambi i SSQE, il rapporto di monitoraggio include i dati per il SSQE svizzero e per quello dell'UE. I requisiti minimi comprendono i dati necessari per l'identificazione dell'operatore di aeromobili e dell'organismo di verifica. I piccoli emettitori non devono dare informazioni sull'organismo di verifica se sono esentati dall'obbligo di verifica secondo l'articolo 52 capoverso 5. Ulteriori informazioni richieste sono una giustificazione di eventuali deroghe dal piano di monitoraggio di base, un elenco degli aeromobili utilizzati e il numero totale dei voli soggetti all'obbligo di scambio di quote di emissioni. Per ogni tipo di combustibile per cui sono calcolate le emissioni di CO<sub>2</sub> occorre indicare il fattore di emissione e il consumo di combustibile. La somma di tutte le emissioni di CO<sub>2</sub> dei voli per i quali devono essere comunicati i dati deve essere suddivisa per Stato di partenza e di arrivo e per gli SSQE svizzero e dell'UE. Le lacune nei dati vanno descritte e colmate con dati sostitutivi, ma anche il metodo di stima delle emissioni di CO<sub>2</sub> tramite dati sostitutivi deve essere descritto. Per ogni coppia di aeroporti (luoghi di decollo e di atterraggio), inoltre, occorre indicare l'identificativo ICAO dell'aeroporto e il numero di voli per i quali devono essere raccolti i dati, nonché le relative emissioni di CO<sub>2</sub> annuali. Secondo il numero 2.2, i piccoli emettitori con meno di 243 voli in tre quadrimestri consecutivi o emissioni inferiori a 25 000 tonnellate di CO<sub>2</sub> secondo l'articolo 54 capoverso 1 del regolamento (UE) n. 601/2012 stimano il proprio consumo di combustibile con uno strumento per piccoli emettitori di cui all'articolo 54 capoverso 2 del regolamento (UE) n. 601/2012. Questi strumenti includono tool di Eurocontrol o altre organizzazioni pertinenti, sempre che siano autorizzate dalla Commissione europea. Al momento, solo il tool di Eurocontrol soddisfa questo requisito.

#### *Allegato 18 Verifica dei rapporti di monitoraggio e requisiti per l'organismo di verifica*

L'allegato 18 disciplina gli obblighi degli operatori di aeromobili e degli organismi di verifica in merito al controllo dei rapporti di monitoraggio. L'organismo di verifica deve essere accreditato secondo le normative nel SSQE dell'UE. In Svizzera non esiste finora una procedura di accreditamento, ma le imprese svizzere si possono fare accreditare nell'UE. Attualmente sono accreditate nell'UE circa 50 imprese che possono ricevere l'incarico di verificare i rapporti di monitoraggio. L'organismo di verifica

<sup>22</sup> Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, GU L 140 del 05.06.2009, pag. 16; direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 2015/1513, GU L 239 del 15.09.2015, pag. 1.



garantisce tra l'altro che siano considerati tutti i voli secondo il campo d'applicazione della presente ordinanza.

#### **4 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni, l'economia e l'ambiente**

Gli effetti del collegamento sono già stati spiegati in dettaglio nel messaggio relativo all'approvazione dell'accordo e alla sua attuazione (modifica della legge sul CO<sub>2</sub>). La modifica dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> non ha ulteriori ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e l'ambiente.

Il rimborso parziale della tassa sul CO<sub>2</sub> per le centrali termiche a combustibili fossili (art. 17 cpv. 2 della legge sul CO<sub>2</sub> parzialmente rivista) introdotta dal Parlamento significa che i gestori di ogni nuova centrale termoelettrica a combustibili fossili devono continuare a fare i conti con costi aggiuntivi rispetto ai concorrenti europei. In futuro, questi operatori dovranno pagare la tassa sul CO<sub>2</sub> (96 franchi per tonnellata di CO<sub>2</sub>, stato ottobre 2019) per ogni tonnellata di CO<sub>2</sub> emessa e acquistare un diritto di emissione (ca. 25 euro nel SSQE dell'UE, stato ottobre 2019). Solo se la somma di questi costi supera i costi esterni medi delle loro emissioni di CO<sub>2</sub>, la differenza rispetto ai costi esterni sarà rimborsata. Una sentenza del Tribunale federale del 2010 ha stabilito che un'aliquota di 90 franchi per tonnellata di CO<sub>2</sub> è ammissibile per i costi climatici esterni.<sup>23</sup> L'ultimo studio dell'ARE stima i costi esterni per tonnellata di CO<sub>2</sub> a 121,50 franchi per il 2015.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> DTF 136 II 337 E. 6.3 pag. 355

<sup>24</sup> Ufficio federale dello sviluppo territoriale (2018): *Externe Kosten und Nutzen des Verkehrs in der Schweiz. Strassen-, Schienen-, Luft- und Schiffsverkehr 2015.*

## Termini, abbreviazioni

|                    |  |
|--------------------|--|
| CO <sub>2</sub>    | diossido di carbonio   |
| CO <sub>2</sub> eq | diossido di carbonio equivalente (denominatore che riflette il diverso potenziale di riscaldamento dei vari gas serra)   |
| CORSIA             | <i>Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation</i> , Programma di compensazione e riduzione del CO <sub>2</sub> per l'aviazione internazionale   |
| Eurocontrol        | <i>European Organisation for the Safety of Air Navigation</i> , Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (organizzazione internazionale per il coordinamento centrale del controllo del traffico aereo in Europa) |
| ICAO               | <i>International Civil Aviation Organization</i> , Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (Organizzazione speciale delle Nazioni Unite)   |
| PIL                | prodotto interno lordo   |
| SARPs              | Standards and Recommended Practices, Standard e raccomandazioni (allegati all'accordo ICAO di Chicago <sup>25</sup> )  |
| SEE                | Spazio economico europeo   |
| SSQE               | Sistema di scambio di quote di emissioni   |